



FEDERAZIONE  
LAVORATORI PUBBLICI  
E FUNZIONI PUBBLICHE

## SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA

Via Nicola delli Carri, 15 -FOGGIA  
[www.flpscuolafooggia.it](http://www.flpscuolafooggia.it)– TEL.0881204801  
email: [info@flpscuolafooggia.it](mailto:info@flpscuolafooggia.it) –

### BREVE VADEMECUM FERIE PERSONALE DELLA SCUOLA

*L'anno scolastico 2019/2020 è in via di conclusione con lo svolgimento degli esami di licenza media e di maturità, motivo per cui sia il personale docente che il personale ata, si trova a dover richiedere il periodo di ferie.*

*Mentre negli altri anni scolastici ciò non ha comportato, nella stragrande maggioranza dei casi, alcun problema, diversa sembra essere la situazione per quest'anno scolastico, connotato dalla grave situazione epidemiologica e dalla incertezza sulla riapertura delle scuole e gli adempimenti connessi alla predetta riapertura.*

*Ciò premesso, comunque, dobbiamo sottolineare, preliminarmente, che le ferie sono un diritto irrinunciabile e indisponibile per qualsiasi lavoratore italiano, sancito dall'articolo 36 della Costituzione e dall'articolo 2209 del Codice civile **e non possono essere imposte da Dirigente scolastico.***

*Quindi, va esclusa qualsiasi iniziativa dei Dirigenti Scolastici tendente a impedirne esplicitamente o con modalità viziata da elementi di anti giuridicità la fruizione, per esempio, nell'ultima settimana di agosto.*

*Precisiamo che nessuna modifica è stata apportata alla disciplina in materia di fruizione delle ferie del personale docente ed ata, per cui resta in vigore quanto previsto dall'art. 13 del CCNL 2006-2009,*

#### **LE FERIE DEL PERSONALE DI RUOLO**

- 32 giorni per il personale con un'anzianità di servizio superiore a 3 anni;
- 30 giorni per il personale neo assunto.

*Con tre anni di servizio a qualsiasi titolo prestato si ha diritto a 32 giorni di ferie.*

*L'articolo 14 del contratto concede pure 4 giorni di riposo dovuti alle festività soppresse, quindi i giorni diventano 36 e 34.*

*La fruizione dei giorni di ferie deve avvenire nei giorni feriali da lunedì a sabato, indipendentemente se si lavora in scuole aventi la settimana corta o normale.*

#### **LE FERIE DEI DOCENTI CON CONTRATTO PART TIME**

*Si devono distinguere due tipologie di part time:*

- *in quello orizzontale, il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie rispetto ai colleghi con contratto a tempo pieno;*
- *in quello verticale, il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale alle giornate di lavoro prestate.*
- 

*Se ad esempio un docente ha un contratto part time verticale su 4 giorni settimanali dovrà conteggiare il numero di ferie come di seguito riportato:*

$$4 : 6 = x : 32$$

$$x = 21 \text{ giorni di ferie}$$

## **LA RIDUZIONE DELLE FERIE IN CONSEGUENZA DI ASSENZA. – TIPOLOGIE DI ASSENZE-**

### **Le ferie non si riducono a seguito di:**

- assenze retribuite per intero (congedi di maternità, congedi parentali, permessi retribuiti, permessi legge 104, permessi per lutto o matrimonio)
- assenze retribuite in modo parziale (congedo parentale retribuito al 30%, malattie retribuite al 90% o al 50%)

### **Le ferie, invece, si riducono per:**

- le aspettative non retribuite per motivi familiari, di lavoro o di studio;
- il congedo biennale per assistenza ai sensi della legge 104/92 anche se retribuito.

Le assenze per malattia o altre assenze retribuite, anche parzialmente, non interrompono la maturazione delle ferie né riducono quelle spettanti.

## **LA FRUIZIONE DEL PERIODO DI FERIE**

La fruizione delle ferie del personale scolastico è regolato dall'articolo 1 comma 54 della legge 22/2012, che così recita: "il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di stato".

In conseguenza, la fruizione delle ferie è, quindi, possibile:

- dal primo di settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche, fissata dal calendario scolastico regionale o come stabilito dall'istituzione scolastica in base all'autonomia;
- durante l'anno scolastico per un massimo di 6 giorni, come da articolo 13 comma 9 del CCNL scuola, che possono essere fruite con le medesime modalità dei 3 giorni di permesso retribuito ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del CCNL scuola;
- durante le sospensioni dovute ad elezioni politiche, amministrative o referendarie;
- durante le sospensioni delle lezioni dovute a concorsi;
- durante le sospensioni dovute alle vacanze natalizie e pasquali;
- tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, esclusi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami;
- dal primo luglio al 31 agosto;

Il personale Ata ha diritto a fruire delle ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche in maniera frazionata. Va comunque assicurata la fruizione di almeno 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto e nel rispetto dei turni prestabiliti nell'ambito del piano delle attività predisposto all'inizio dell'anno ai sensi degli artt. 51 e 53 del Ccnl/07.

In caso di ferie non godute per esigenze di servizio o anche per ragioni personali e di malattia, per il personale docente le ferie vanno fruite entro l'anno scolastico successivo, entro il mese di aprile dell'anno scolastico successivo.

### **Le Ferie non possono essere DISPOSTE d'ufficio dal D.S. ma solo su richiesta del docente o personale ata**

Le ferie del personale della scuola a tempo indeterminato possono essere interrotte, ai sensi dell'articolo 13 comma 13 del CCNL, solo a seguito di malattia superiore ai 3 giorni o che comporti il ricovero ospedaliero. Il docente dovrà subito informare la scuola e seguire la normale prassi di richiesta di assenza per malattia e dovrà indicare un indirizzo per eventuali visite fiscali.

### **Interruzione delle ferie per gravi esigenze di servizio.**

Il Dirigente Scolastico dovrà comunicare per iscritto al docente il rientro in servizio e motivare tale decisione. Nel caso in cui le ferie siano in godimento presso una località lontana dalla scuola, il docente avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, inoltre la scuola dovrà rifondere il docente per il periodo di ferie non goduto.

*Le ferie possono essere rimandate solo "In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruito dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica", ex articolo 13 comma 10 del CCNL scuola.*

*Un docente che non potrà fruire delle ferie in tutto o in parte per malattia, gravi esigenze di servizio o per astensione obbligatoria per maternità, dovrà beneficiarne durante il periodo di sospensione delle attività didattiche o educative dell'anno scolastico successivo, in casi particolari (assenze per patologie gravi) si potranno anche godere oltre tale periodo.*

### **Festività**

*A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo che si aggiungono ai giorni di ferie (art.14 del CCNL 2006-2009 da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto)*

### **FERIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

*Le ferie del personale assunto a tempo determinato (supplente saltuario, fino al termine delle lezioni oppure fino al 30 giugno) sono proporzionali al servizio prestato (art. 19 CCNL 2006-2009) e vanno fruito nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (Legge 228/2012). Solo i giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti. Le ferie del personale a tempo determinato con contratto annuale fino al 31 agosto seguono le stesse regole del personale con contratto a tempo indeterminato.*

### **FERIE E ATTUALE SITUAZIONE EMERGENZIALE**

*La richiesta di ferie sia da parte del personale docente che Ata va presentata al Dirigente Scolastico. La richiesta non può essere rifiutata se non a fronte di indifferibili esigenze di servizio che vanno adeguatamente motivate.*

*Si evidenzia, con riferimento all'attuale situazione di emergenza sanitaria, che non è stata disposta nessuna misura da parte dell'autorità amministrativa che impedisca o limiti la fruizione delle ferie nei mesi di luglio e agosto, né è previsto alcun rientro obbligatorio in servizio anticipato rispetto al 1° settembre 2020, ovvero prima dell'avvio del nuovo anno scolastico.*

*Qualsiasi iniziativa anche su questo argomento a livello dell'istituzione scolastica da parte dell'amministrazione non può prescindere peraltro dalle determinazioni degli organi collegiali: le eventuali attività che coinvolgano i docenti nei periodi precedenti al 1° settembre devono essere deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto; da ciò può derivare un impegno conseguente del personale Ata nel medesimo periodo, il quale, fino a diversa formulazione del piano della attività già proposto dal DSGA e già adottato dal DS in relazione al PTOF (art. 53 CCNL 2006-2009 sulla modalità della prestazione di lavoro del personale Ata), non può essere sottoposto alla limitazione del periodo in cui fruire delle ferie.*

*Infine, ove dovessero verificarsi modifiche significative tali da dover rivedere il piano della attività del personale Ata, va preliminarmente convocata la riunione di tale personale (art. 41 comma 3 CCNL Istruzione e Ricerca 2016-18) e ne va data informazione alla RSU di scuola e alle Organizzazioni Sindacali provinciali che su quella base avevano a suo tempo sottoscritto il Contratto di istituto.*

**LA SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

